



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 157
Stagione Sportiva 2013/2014

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n.3 del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2013/2014.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 MARZO 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

PRESIDENTE
(Carlo Tavecchio)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Comunicato Ufficiale n. 3 stagione sportiva 2013/2014

Riunione del 22 febbraio 2014

Si dà atto che il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, istituito dalla Presidenza Federale a norma dell'art. 4 comma 5 della Legge 91 del marzo 1981, di cui al Comunicato Ufficiale n. 8/A, pubblicato il 14 settembre 1981, riunitosi a Roma, presso la sede Federale , e così composto

Presidente -

Avv. Tito Lucrezio MILELLA

Rappresentanti delle Società -

Avv. Antonio BARATTA
Dott. Cesare DOBICI
Dott. Roberto SANTANIELLO
Dott. Vincenzo TRAMONTANO

Rappresentanti degli Allenatori -

Sig. Angelo AGUS
Cav. Domenico CARRETTA
Sig. Sergio FINCATTI
Sig. Vittorio RUSSIANO

Segretario -

Dott. Luigi NERI

pag. 2)

ha assunto le seguenti decisioni:

1)Recl.n.156/12	Tommaso VOLPI / ORVIETANA Calcio srl	RESPINTO
2)Recl.n. 54/23	Ciro MOTTOLA/as Uomo Nuovo Napoli	Parz.Accolto +rinvio a Procura
3)Recl.n. 73/23	Angelo Ivan DI DIO/Pol.Aquila CALTAGIRONE	ACCOLTO
4)Recl.n.136/23	Sergio FADDA / ASD PULA	RESPINTO
5)Recl.n.138/23	Angelo RICCA / US PRAIA	ACCOLTO
6)Recl.n.139/23	Giovanni MURONI / GS OLMEDO CALCIO ASD	PARZ.ACCOLTO
7)Recl.n.140/23	Michele IMPICCICHE' / ssd sc MARSALA 1912 arl	ACCOLTO
8)Recl.n.141/23	Ennio CUCCUINI / asd VITERBESE CALCIO	ACCOLTO
9)Recl.n.142/23	Francesco RUSSO / gsd Sacro Cuore MILAZZO	ACCOLTO
10)Recl.n.143/23	Marco ERGASTI / asd OSTIANTICA CALCIO	ACCOLTO
11)Recl.n.145/23	Marco Roberto FALSETTINI /acd SANT'ANGELO	PARZ. ACCOLTO
12)Recl.n.146/23	Lorentino BEONI / AC SANSOVINO srl	PARZ.ACCOLTO
13)Recl.n.147/23	Ignazio Cristian BELLA / ssd ACIREALE C.1946 srl	RESPINTO
14)Recl.n.148/23	Enea BENEDETTO / ACD RIVOLI	ARCHIVIAZIONE
15)Recl.n.149/23	Andrea LOMBARDO / asd Atletico CATANZARO	CESS.MAT.CONTEN.
16)Recl.n.150/23	Antonio CURCIO / US PRAIA	ACCOLTO
17)Recl.n.152/23	Giuseppe VETRUCIO / ags D.Real Palomonte	RESPINTO
18)Recl.n.153/23	Gerardo PASSARELLA / ss ar LD Citta' di Potenza	ACCOLTO
19)Recl.n.154/23	Emilio SALVATORI / asd dg BELLA FARNIA	PARZ.ACCOLTO
20)Recl.n.156/23	Salvatore PENNISI / ssd ACIREALE C.1946 srl	PARZ.ACCOLTO
21)Recl.n.157/23	Alessandro DE POLI / asd UNION QUINTO	PARZ.ACCOLTO
22)Recl.n.165/23	Marcello CERTINI / UNIONE Pol. TALLA asd	CESS.MAT.CONTEN.
23)Recl.n.167/23	Carlo BERETTA / asd Palazzo Pignano	CESS.MAT.CONTEN.

Roma,22 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
(Avv. Tito Lucrezio MILELLA)

VERTENZA:all.TommasoVOLPI / ORVIETANA CALCIO srl
(156/12)
ARBITRI:sigg:Antonio BARATTA e Domenico CARRETTA

Con ricorso del 1.06.12 proposto a mezzo di proprio difensore di fiducia l'allenatore dilettanti Volpi Tommaso, regolarmente iscritto nei ruoli S.T.F., adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto, da parte della Orvietana Calcio s.r.l., il pagamento della somma di € 7.500,00 quale corrispettivo del premio di tesseramento come previsto e pattuito con dieci distinte rate nell'accordo del 18.08.11 sottoscritto con il legale rappresentante della Società, per la conduzione tecnica della Squadra partecipante al campionato nazionale dilettanti per la Stagione 2011/12. Precisava il ricorrente di essere stato esonerato in data 27 Aprile 2012 e insisteva pertanto per il pagamento di quanto a lui spettante oltre al rimborso, come dallo stesso ricorrente prospettato nel ricorso, dell'indennità chilometrica per gli spostamenti effettuati pari ad € 20.442,24 nonché di € 3.463,20 per pedaggi autostradali. Produceva al riguardo documentazione a sostegno delle proprie pretese mentre del deposito del succitato accordo riceveva puntuale conferma da parte del competente Comitato, come da relativa richiesta, la Segreteria del Collegio.

Invitata a controdedurre dalla stessa Segreteria del Collegio la convenuta Società lo faceva con propria memoria del 1 Agosto 2012, ugualmente a mezzo di proprio difensore di fiducia, ove contestava integralmente punto per punto l'avversa domanda sostenendo infine di aver integralmente saldato l'allenatore, come risultante dal prospetto contabile allegato sempre alla propria memoria.

Il Collegio, valutate attentamente le produzioni documentali delle parti e visto l'inconciliabile contrasto tra le stesse, disponeva la loro comparizione per la riunione del 6 Aprile 2013.

Giustificata dalla Società convenuta la propria assenza, con contestuale richiesta di rinvio per la propria audizione accolta dal Collegio, compariva il solo Volpi Tommaso il quale, dopo aver fatto riferimento alla propria difficile attuale condizione, e confermato di risiedere ancora a Loro Ciuffena (AR), si riportava integralmente al proprio ricorso reiterando le proprie pretese.

Interrogato dal Collegio chiariva di aver ricevuto soltanto € 400,00 dalla Società, e che gli importi che sarebbero stati versati in suo favore, che la stessa aveva tracciato sul prospetto contabile prodotto in atti, perfettamente corrispondente nel totale al premio di tesseramento negoziato e sottoscritto di € 7.500,00, altro non erano che cambi di assegni effettuati per cortesia al Presidente Sig. Porcari dalla compagna del Volpi, beneficiaria dei titoli che, provveduto al cambio, non è precisato se dopo versamento sul proprio conto, la consegnava al Volpi che a sua volta restituiva la somma allo stesso Sig. Porcari.

Insisteva al termine della propria audizione come da relativo verbale.

Ascoltata anche la società, in data 4 maggio 2013, riteneva però utile il Collegio, al fine di meglio decidere la controversia, trasmettere il fascicolo con i relativi atti alla Procura Federale perché, effettuate le opportune indagini, accertasse se effettivamente erano stati emessi e negoziati gli assegni bancari menzionati dalle parti in contrasto e comunque l'esatta dinamica dei pagamenti se mai effettuati.

Provvedeva pertanto la Segreteria del Collegio alla trasmissione dell'incarto il 17 Maggio 2013 mentre la Procura Federale, espletate ed ultimate le indagini, trasmetteva al Collegio Arbitrale la propria relazione con le relative conclusioni con nota dell'8 Gennaio 2014.

Dalle risultanze istruttorie, compresa l'abbondante documentazione versata in atti dalle rispettive difese delle parti, nonché dalle indagini svolte dalla Procura Federale, relative però anche ad aspetti della vicenda che comunque esulerebbero per il loro oggetto dalla competenza di questo organo giudicante, è emerso con chiarezza un elemento determinante, non smentito dallo stesso ricorrente, ed anzi dimostrato per "tabulas" dalla Società resistente, e cioè il versamento in favore del Volpi nel periodo compreso dal Settembre all'Ottobre 2011 di un importo pari ad € 7.500,00, esattamente corrispondente a quanto richiesto dallo stesso allenatore nel proprio ricorso. Tale corrispondenza degli importi, tutt'altro che trascurabile, assume una valenza decisiva su quello che forse è il punto centrale della controversia: ovvero il motivo per cui il Volpi, nonostante le lamentate difficili condizioni in cui a proprio dire si sarebbe trovato a lavorare, come descritte nel ricorso nonché

ribadite in sede di comparizione, avesse ugualmente continuato a svolgere, come del resto è stato, le proprie prestazioni fino all'arrivo della lettera di licenziamento del 27 Aprile 2013.

Non convincenti sono apparse infine, anche in sede di indagini, le spiegazioni fornite sempre dal ricorrente circa le somme movimentate in proprio favore, come risultanti dalle schede contabili prodotte in atti dalla società resistente, e cioè che si sarebbe trattato di assegni a firma del Presidente cambiati dalla compagna (del Volpi) che subito si preoccupava di riconsegnare la somma al Volpi stesso e quindi al Sig. Porcari. Procedura che, sempre a detta del ricorrente, sarebbe stata puntualmente adottata per tutte le somme di cui il medesimo risulta essere beneficiario nelle schede contabili prodotte dalla difesa della Società.

Tale aspetto della vicenda non è stato possibile ricostruire ed accertare nemmeno dalla Procura Federale all'esito delle indagini svolte, però a detta della stessa sembra sufficientemente provato come il Volpi, anche se per causali probabilmente estranee dell'oggetto del contratto stipulato con l'Orvietana, abbia effettivamente percepito le somme richieste nel ricorso, in aggiunta ad altri € 2.000,00 a titolo di rimborso spese pagati con A.B. intestato alla Volpi srl.

Infine ugualmente prive di apprezzabile riscontro appaiono le invocate richieste di rimborso spese chilometriche e di pedaggio autostradale, non sostenute da idonea documentazione, se si considera poi che per ammissione dello stesso allenatore nel periodo in questione gli era stata ritirata la patente perché scaduta.

La domanda, per le ragioni esposte, deve essere rigettata.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'allenatore Volpi Tommaso, rigetta la stessa.

La presente delibera è inappellabile.

VERTENZA: all. Ciro MOTTOLA / A.S. UOMO NUOVO NAPOLI 2010

(54/23)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

Con ricorso del 17/10/2012, l'avv. Cristina Zecca, legale dell'allenatore di 3^a Categoria Ciro MOTTOLA, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto al suo assistito, che, peraltro, ha regolarmente sottoscritto il documento, da parte della A.S.D. RITA ERCOLANO, attualmente denominata A.S. UOMO NUOVO NAPOLI 2010, il pagamento di €. 5.500,00, oltre agli interessi di mora e rimborso indennità chilometrica.

Nel ricorso il legale rappresentante dell'allenatore, nel precisare che, con regolare scrittura privata, regolarmente sottoscritta dalle parti in data 20/09/2011, di cui ha allegato copia, la sopracitata Società, partecipante al Campionato di Promozione del Comitato Regionale Campania, si era impegnata a corrispondere al suo assistito un compenso annuo di €. 5.500,00, da versarsi in dieci rate mensili di € 550,00 cadauno, aventi tutte scadenze al giorno 30 dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2011 e gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2012, oltre al rimborso spese viaggi dovuti come per legge; inoltre, ha allegato copia della richiesta emissione tessera da tecnico con la A.S.D. Rita Ercolano del 18/09/2011 e copia del tesserino dell'avvenuto tesseramento per la stagione sportiva 2011/2012 con la sopracitata società.

Il Comitato Regionale Campania della LND, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che l'accordo economico sottoscritto tra le parti in questione è stato depositato presso i loro Uffici in data 2/02/2012.

Il Segretario di questa Collegio Arbitrale, con raccomandata del 29/11/2012, ha invitato la A.S. Uomo Nuovo Napoli 2010 alla presentazione di eventuali controdeduzioni scritte, ricevute di pagamenti effettuati in favore del ricorrente, la copia del contratto economico nonché la ricevuta postale comprovante il contestuale invio, a mezzo raccomandata, di copia delle stesse controdeduzioni anche al ricorrente ed all'allenatore le eventuali osservazioni su quanto comunicato dalla società.

La società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con raccomandata del 15/12/2012, nel prendere atto della vertenza promossa dall'allenatore **Ciro Mottola**, ha premesso quanto segue:

- in data 21/06/2012 la A.S. Uomo Nuovo Napoli 2010 incorporava la A.S.D. Rita Ercolano acquisendo il titolo di "Promozione" già in capo alla società incorporata con una trattativa condotta dal Dott. Nicola Trisciunglio ed il sig. **Franco Mottola**, rispettivamente rappresentanti della A.S. Uomo Nuovo Napoli 2010 e A.S.D. Rita Ercolano muniti di speciale procura ad hoc;

- la trattativa si concludeva con un accordo, concordato in € 20.000,00, avente ad oggetto la incorporazione della A.S.D. Rita Ercolano a condizione della estinzione di ogni debitoria societaria pregressa e tanto al fine della acquisizione del titolo già in capo alla stessa;

- la somma di cui sopra venne ridotta ad € 19.200,00 per l'intervento del sig. **Natale Mazzeo**, presente alla trattativa, in quanto gestore dell'impianto sportivo ove la opponente società svolge gli allenamenti, il quale vantando un credito di € 800,00 nei confronti della A.S.D. Rita Ercolano per "fitti non pagati" impose al **Mottola Franco** di scomputare detta somma dal prezzo complessivo pattuito, cosa che avvenne puntualmente;

- l'accordo in questione venne perfezionato economicamente il 5/07/2012 e sostanziato con la consegna di un regolamento di pagamento dettagliato nell'alligata e prodotta scrittura sottoscritta dal **Mottola Franco**;

- il pagamento sopra citato fu realizzato per sanare tutte le esposizioni debitorie della incorporata società versando la stessa in stato di illiquidità prossima al fallimento ed aveva come causa specificata anche ovviamente la copertura delle spese del precedente allenatore.

Inoltre, ha comunicato che la diversificazione degli assegni al fine del pagamento, di cui vengono allegati in copia, fu resa necessaria al fine che il **Mottola Franco** coprisse i debiti della società estinta attraverso la incorporazione, intestando gli assegni ai creditori della A.S.D. Rita Ercolano tra cui proprio il fratello tale **Mottola** **Ciro**, nella qualità di allenatore.

Ne consegue, pertanto, che la richiesta avanzata si appalesa infondata sia in fatto che in diritto ma anche estorsiva e palesemente continuativa in concorso di truffa contrattuale con dolo esplicito e specifico messa in atto dal **Mottola Franco** ed in ogni caso nulla è assolutamente dovuto a tale **Mottola** **Ciro** nella sua presunta qualità di allenatore per tutto quanto premesso.

Ha, altresì, allegato copia dell'atto costitutivo dell'Associazione Sportiva A.S. Calcio Uomo Nuovo Napoli 2010.

Il ricorrente, in data 29/12/2012, per il tramite del suo legale, ha fatto pervenire le sue osservazioni circa l'assunto della Società sostenendo che, in qualità di allenatore della 1^a squadra della A.S.D. Rita Ercolano, ha avuto sempre rapporti con detta società fino al termine della stagione sportiva 2011/2012 e che al termine della stessa non ha percepito nulla di quanto dovutogli per il rapporto intercorso, che solo in seguito veniva a conoscenza del passaggio del titolo sportivo dalla A.S.D. Rita Ercolano alla A.S. Uomo Nuovo Napoli 2010, che riceveva un assegno di € 2.000,00 in data 9/07/2012 la cui causale non può che essere riferito rapporto contrattuale con la A.S.D. Rita Ercolano.

Il ricorrente ha, ancora, comunicato che il sig. **Mottola Franco**, citato nelle memorie difensive della convenuta, è sì suo fratello ma non ci sono altri rapporti e sicuramente non ci sono rapporti di natura sportiva; inoltre, non ha partecipato alle trattative intercorse dalle sopracitate società sportive.

Circa l'assunto della convenuta sulla truffa del **Mottola Franco** saranno le autorità competenti ad occuparsene, non essendo la stessa oggetto del ricorso al Collegio Arbitrale, mentre per la validità

dell'accordo tipo depositato presso il Comitato di appartenenza non ha motivo di essere specificata in presenza di tesseramento e di contratto con la specifica della data del deposito.

Tenuto conto della complessità della questione sorta tra i soggetti in lite il Collegio Arbitrale ha deciso di interessare la Procura Federale, con l'invio di tutti gli atti e documenti del ricorso per l'accertamento di eventuali violazioni dei principi di lealtà, correttezza e probità previsti dall'art. 1 del CGS.

La Procura Federale, con lettera del 7/01/2014, ha disposto la trasmissione della relazione redatta dal proprio collaboratori, avv. Vincenzo Cirillo, avv. Maurizio Capozzo e avv. Agostino Allegro in merito all'incarico ricevuto.

Questi dopo l'audizione del sig. Mottola Ciro, allenatore ricorrente, del fratello Franco, direttore sportivo della A.S.D. Rita Ercolano, del sig. Mazzeo Natale, gestore dell'impianto sportivo, e del sig. Triscioglio Nicola, consigliere della A.S. Uomo Nuovo Napoli 2010, hanno accertato che non è emersa alcuna prova certa in ordine alla corresponsione al sig. Mottola Ciro degli emolumenti vantati, ad esclusione della somma di € 2.000,00, riscossa a mezzo assegno, come confermato dallo stesso interessato e non oggetto di contestazione.

E' stato, altresì, accertato che il sig. Triscioglio Nicola ha versato la somma di € 19.200,00 per la fusione, a tacitazione di ogni pretesa di terzi, senza di fatto avvedersi ed accertarsi delle effettive esposizioni debitorie della A.S.D. Rita Ercolano.

Questo Collegio Arbitrale in ordine ai fatti sopra esposti ritiene che il ricorso prodotto dall'allenatore Ciro Mottola è meritevole di parziale accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.Uomo Nuovo Napoli 2010 di corrispondere all'allenatore Ciro Mottola la somma di €. 3.500,00 a saldo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2011/2012, oltre ad €. 140,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di €. 3.640,00.

Nulla è dovuto per l'indennità chilometrica perché il ricorrente non ha documentato, con la esibizione di apposita tabella, i chilometri percorsi dalla sua alla sede del campo di calcio nonché dei giorni in cui sono stati svolti gli allenamenti, le gare ufficiali e le eventuali amichevoli disputate. Decide, altresì, che la Segreteria di questo Collegio Arbitrale, nel comunicare l'esito della vertenza alla Procura Federale, così come richiesto dalla stessa, trasmetta gli atti del procedimento per ogni ulteriore valutazione.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA:all. Angelo Ivan DI DIO / Pol. . AQUILA CALTAGIRONE

(73/23)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

Con ricorso del 21/11/2012, all'allenatore di Base Uefa "B" Angelo Ivan DI DIO, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto, da parte della POL. DIL. AQUILA CALTAGIRONE, il pagamento della somma di €. 2.440,00, a completamento delle rate scadute il 6/02/2012 e di € 2.664,00 per rimborso spese per indennità chilometrica, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria per un totale di € 5.108,00.

Il ricorrente al ricorso ha allegato la copia della scrittura privata, sottoscritta in data 9/09/2011, con il legale rappresentante della Pol. Dil. Aquila Caltagirone, da cui si evince che per l'attività di allenatore della 1^a squadra, partecipante al Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Sicilia della Lnd, stagione sportiva 2011/2012, doveva percepire un compenso annuo di €. 8.000,00, oltre al rimborso di spese di viaggio.

Contemporaneamente ha prodotto una copia, regolarmente depositata di una dichiarazione di gratuità, con la stessa data del 9/09/2011, dalla quale risulta che il sig. Angelo Ivan Di Dio si impegnavano a svolgere l'attività sopra indicata a titolo completamente gratuito.

Detta procedura è stata eseguita nel rispetto del C.U. della Lnd n. 52 del 10/08/2011, che in attesa del riordino complessivo dell'intera materia in discussione tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio, ha diramato delle direttive secondo le quali la stipula di accordi economici dovessero prevedere l'esclusiva corresponsione dei meri rimborsi spese per gli allenatori dilettanti senza alcun altro tipo di riconoscimento; questo documento il tecnico era obbligato a depositare presso le Divisioni o i Comitati competenti al fine di ottenere il regolare tesseramento per l'espletamento dell'attività, in tal senso il sig. Di Dio ha provveduto con nota del 26/05/2012.

Si deve precisare, inoltre, che con nota pervenuta al Comitato Regionale Sicilia in data 9/02/2012, il sig. Di Dio ha comunicato di rassegnare le proprie dimissioni dall'incarico con decorrenza dal 1/02/2012, pertanto, come indicato in ricorso si chiedeva il pagamento di € 2.444,00 quale differenza della somma dovuta fino alla data delle dimissioni, nonché il pagamento dell'indennità chilometrica di € 2.664,00 come da documentazione in atti (km. $39 \times 2 = 78$ distanza tra Gela, residenza dell'allenatore, e Caltagirone, sede del campo di giuoco della società, per giorni 120 relativi all'attività svolta fra ritiro precampionato e campionato).

Allegata agli atti del ricorso è stata prodotta una nota a firma del ricorrente con la quale veniva precisato che "il contratto era stato già trasmesso al Comitato Regionale Sicilia e rinviato al mittente con l'obbligo di allegare la scrittura, depositata, che prevedeva il rimborso chilometrico".

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 8/01/2013, ha invitato la Pol. Dil. Aquila Caltagirone a fornire controdeduzioni scritte, a mezzo lettera raccomandata, a questo Collegio nonché alla controparte ricorrente, allegando tutti gli eventuali documenti in loro possesso ed all'allenatore a replicare ove ritenuto necessario alle stesse.

La convenuta non ha fatto pervenire alcuna controdeduzione.

Il Collegio Arbitrale vista la documentazione pervenuta ritiene il ricorso meritevole di accoglimento poiché la questione nasce in quanto, nella stagione sportiva 2011/2012, i contratti tra allenatori dilettanti e società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti della F.I.G., è stato applicato il dispositivo contenuto nel Comunicato Ufficiale della Lnd n. 52, del 10/08/2011, che faceva divieto di premi di tesseramento ma solo di prestazioni a titolo gratuito, mentre successivamente, con il Comunicato Ufficiale n. 201, del 22/05/2012 e annullato il precedente divieto di retribuzione.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della Pol. Dil. Aquila Caltagirone di corrispondere all'allenatore Angelo Ivan DI DIO la somma di €. 2.444,00, a saldo delle sue spettanze fino alla data delle dimissioni, 6/02/2012, per la stagione sportiva 2011/2012, oltre ad €.

2.664,00, per spese di viaggi debitamente documentati nonché di € 153,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 5.261,00.

Nulla è dovuto, infine, per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Sergio FADDA / A.S.D. PULA

(136/23)

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Sergio FINCATTI

Con ricorso del 17 aprile 2013 l'allenatore dilettante sig. Sergio Fadda, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della A.S.D. Pula partecipante al campionato di Eccellenza Regionale Sardegna nella stagione sportiva 2011/2012.

Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 21 agosto 2011, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento di € 11.500,00 (undicimilacinquecento/00) da erogarsi in nove rate da € 1.300,00 ciascuna, tranne l'ultima di € 1.100,00 e più precisamente il giorno 8 dei mesi da settembre 2011 a maggio 2012. Il tecnico precisa inoltre di essere stato esonerato il 13 febbraio 2012 per poi essere riammesso nei quadri della società e con le medesime mansioni in data 17 aprile 2012.

Con il reclamo in esame, il signor Fadda, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Pula di corrispondergli l'importo di € 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) quale residuo del premio di tesseramento concordato nell'accordo sottoscritto e non percepito, chiede inoltre € 240 per rimborso spese di viaggio ai sensi dell'art. 2b del medesimo accordo, distando lo stadio di Pula 41 Km dalla sua abitazione.

Il Comitato Regionale Sardegna della LND, su richiesta del 13 settembre 2013 del Segretario del Collegio Arbitrale, con fax del medesimo giorno ha comunicato il regolare deposito dell'accordo economico avvenuto il 5 settembre 2011 di cui fornisce una copia.

La Società convenuta, regolarmente invitata a fornire le proprie controdeduzioni, con Raccomandata A.R. del 10 giugno 2013 da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, nulla faceva pervenire, anche perché detta comunicazione scritta non è stato possibile consegnarla in quanto sulla busta restituita alla Segreteria di questo Collegio è stata apposta, dal competente Ufficio Postale, la dicitura compiuta giacenza – al mittente 17/7/2013.

Il Collegio valutato:

le argomentazioni esposte nel ricorso;

- vagliata la documentazione pervenuta;
- ritenuto che la mancata consegna della raccomandata alla A.S.D. Pula dipende esclusivamente o dall'inerzia della stessa all'invito di andare a ritirare la missiva o eventualmente dall'onere che aveva la società di segnalare tempestivamente un eventuale cambiamento di indirizzo e che di conseguenza questa circostanza non può essere un valido motivo giustificativo dell'atteggiamento della società;
- valutata inoltre la poca chiarezza della situazione venutasi a creare all'inizio della stagione sportiva 2011/2012 a seguito del Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti n.52

del 10 agosto 2011 concernente il divieto di inserire compensi economici negli accordi con gli allenatori, che ha indotto in errore sia i tecnici, sia le società situazione poi risolta con il Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti n. 201 del 22 maggio 2012 che ha riconosciuto la legittimità della retribuzione inserita negli accordi annullando il precedente divieto;

- che quanto stabilito dal Comunicato Ufficiale n. 201 dichiarava di essere sostitutivo di quanto affermato nel precedente Comunicato Ufficiale n.52 del 10 agosto 2011, si ritiene equo che le parti non debbano essere deferite alla Procura Federale per non aver osservato la proibizione in argomento;
- che il Comunicato Ufficiale n. 201 sopra richiamato introduceva dei nuovi massimali considerevolmente inferiori a quelli previsti nelle stagioni sportive precedenti;
- che secondo questi nuovi massimali il sig. Fadda ha già percepito un centinaio di euro più di quanto previsto nell'accordo sottoscritto;
- che la richiesta del rimborso delle spese di viaggio non è ben individuata non fornendo i parametri che consentirebbero di individuarne la congruità;

ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento e

PQM

il Collegio rigetta il ricorso.

La presente delibera è inappellabile

VERTENZA : all. Angelo RICCA / U.S. PRAIA

(138/23)

ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Roberto SANTANIELLO

L'allenatore di Base Angelo Ricca, in data 20/04/2013 si rivolge a questo Collegio Arbitrale lamentando il mancato pagamento dalla società U.S. Praia della cifra a lui dovuta stabilita sul contratto stipulato con la medesima in data 21/09/2011 e depositato il 28/09/2011.

In tale accordo la Società nell'assumere il sig. Ricca quale allenatore in seconda della prima squadra partecipante al campionato di Promozione calabrese girone A, si impegna a riconoscergli un premio di tesseramento pari a euro 4.000,00 (quattromila/00) ripartito in quattro ratei da pagare alle seguenti scadenze:

30/11/2011 euro 500,00 ; 30/12/2011 euro 500,00 ; 30/03/2012 euro 1.500,00 ;
30/05/2102 euro 1.500,00.

Di tale importo, il tecnico dichiara di non aver percepito nulla e richiede inoltre come da calcoli allegati, euro 3.499,20 relativi al rimborso spese compreso nell'art. 2 B dell'accordo economico. In data 6 giugno 2013 la Segreteria del Collegio Arbitrale, invitava la U.S. Praia a fornire copia dell'effettuato invio delle controdeduzioni all'allenatore sig. Ricca, senza ricevere risposta in merito.

Il Comitato Regionale Calabria, su richiesta del 13/09/2013 inviata dal Collegio Arbitrale, trasmette copia del contratto regolarmente depositato in data 28/09/2011.

Il Collegio Arbitrale presa visione degli atti pervenuti, considerando altresì che la Società non ha dimostrato, come richiesto, l'invio della propria opposizione nei termini stabiliti dalla procedura alla controparte, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la società U.S. Praia a corrispondere all'allenatore Angelo Ricca, la somma di euro 7499,20 (settemilaquattrocentonovantanove/20) a saldo del premio tesseramento e rimborsi chilometrici, più euro 113,00 (centotredici/00) per interessi equitativamente calcolati per un totale complessivo di euro 7612,20 (settemilaseicento- dodici/20), oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto per l'invocata rivalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all.Giovanni MURONI / GS OLMEDO CALCIO ASD

(139/23)

ARBITRI: sigg. Roberto SANTANIELLO e Vittorio RUSSIANO

L'allenatore dilettante di base, iscritto nei ruoli del S.T.F., Giovanni Muroi, ha prestato la propria opera di allenatore della prima squadra per la S.G. Olmedo Calcio A.S.D., militante nel campionato di promozione – girone B per la stagione 2011/2012.

Con scrittura privata redatta in data 15.09.2011, regolarmente depositata, ha pattuito un compenso annuo di € 9.500,00 da pagarsi in quattro rate di € 2.375,00 netti, pagabili al 16 di ottobre, 16 dicembre 2011, 16 febbraio e 16 aprile 2012.

Chiede, inoltre, il rimborso spese dell'intera annata sportiva pari ad € 2.070,00.

L'allenatore lamenta la mancata corresponsione di € 9.500,00 come da accordo sottoscritto, oltre l'importo di € 2.070,00 per spese relative ad indennità chilometrica.

La Società convenuta, regolarmente invitata da parte della Segreteria di questo Collegio, ha controdedotto.

Il presidente Bartolomeo Cubeddu riconosce che nulla è stato versato all'allenatore nel corso dell'intera stagione sportiva. Tutto ciò a causa di una crisi finanziaria venutasi a creare e che ha generato il fallimento della stessa società.

Il Collegio, esaminata la documentazione agli atti, precisa quanto segue:

dall'interrogazione anagrafica risulta che la Società ha cessato tutte le attività con provvedimento del 23.08.2012.

PQM

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e fa obbligo alla Società Olmedo Calcio A.S.D. di corrispondere quanto pattuito nel contratto regolarmente depositato.

Fa obbligo al G.S. Olmedo Calcio A.S.D. di liquidare in favore del ricorrente la somma di € 7.000,00 a titolo di compenso della stagione sportiva 2011/2012, come da massimale previsto.

Per quel che concerne il rimborso spese, il Collegio determina l'importo sulla base della effettiva distanza chilometrica tra i due indirizzi: Km 23,70 e da dettaglio presentato dal medesimo allenatore, pari ad € 2.070,00.

L'importo complessivo dovuto è pari ad € 9.070,00.

Considerata la poca chiarezza della situazione venutasi a creare all'inizio della stagione sportiva 2011/12, che aveva potuto indurre in errore sia i tecnici, sia le società, risolta con il Comunicato Ufficiale della LND, che ha riconosciuto la legittimità della retribuzione inserita negli accordi, annullando il precedente divieto, le parti non debbono essere deferite.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva, nei rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Michele IMPICCICHE' / SSD SC MARSALA 1912 arl

(140/23)

ARBITRI: sigg. Roberto SANTANIELLO e Vittorio RUSSIANO

L'allenatore dilettante di base, iscritto nei ruoli del S.T.F., Michele Impicciché, ha prestato la propria opera di allenatore della prima squadra per la S.S.D. Sport club Marsala 1912 a r.l., partecipante al campionato di Eccellenza per la stagione 2012/2013.

Con ricorso prodotto in data 26 aprile 2013 l'allenatore lamenta la mancata corresponsione di € 6.510,00.

Con scrittura privata redatta in data 05.10.2012, regolarmente depositata, ha pattuito un compenso annuo di € 7.500,00 da pagarsi in unica soluzione. Lo stesso dichiara di aver percepito la somma di € 990,00.

L'allenatore dichiara di essere stato esonerato in data 06.11.2012.

Lo stesso, con successiva comunicazione, informava la società di accettare l'esonero e di restare a disposizione della stessa fino al termine della stagione sportiva.

La Società convenuta, regolarmente invitata da parte della Segreteria di questo Collegio, non ha controdedotto.

Il Collegio, esaminata la documentazione agli atti; constatato, inoltre, che nei confronti dell'allenatore Sig. Michele Impicciché la S.S.D. Sport club Marsala 1912 a r.l. nulla ha ritenuto di controdedurre; prende atto che la richiesta dell'istante è pienamente legittima.

PQM

Il Collegio accoglie il ricorso e fa obbligo alla S.S.D. Sport club Marsala 1912 a r.l. di corrispondere il residuo di quanto pattuito nel contratto regolarmente depositato.

Fa obbligo al S.S.D. Sport club Marsala 1912 a r.l. di liquidare in favore del ricorrente la somma di € 6.510,00 a titolo di compenso della stagione sportiva 2012/2013.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva, nei rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA:all.Ennio CUCCUINI / ASD VITERBESE CALCIO

(141/23)

ARBITRI : Sergio FINCATTI e Antonio BARATTA

Con il ricorso del 2 maggio 2013 l'allenatore di base Uefa B, Ennio CUCCUINI, regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della Figc, ha adito questo Collegio Arbitrale perchè gli venisse riconosciuto da parte della Società ASD VITERBESE CALCIO, la somma di € 4.680- (quattromilaseicentottanta) a saldo del premio di tesseramento, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Nel ricorso il sig. CUCCUINI ha prodotto copia dell'accordo economico, redatto fra le parti in data 14 settembre 2012 e regolarmente depositato presso il Dipartimento Interregionale della LND il 10 gennaio 2012, con il quale gli veniva riconosciuto un premio globale di tesseramento di € 7.200 (settemiladuecento) per la collaborazione tecnica della prima squadra, quale allenatore in seconda, per la stagione sportiva 2011/2012 .

Il tecnico CUCCUINI comunica, nel contempo, che in data 29 marzo 2012 rassegna le proprie dimissioni da allenatore in seconda della prima squadra.

Con il reclamo l'allenatore lamenta il pagamento di € 4.680 relativamente al periodo effettivo delle prestazioni con decorrenza 14 settembre 2011 e fino al 29 marzo 2012, data delle sue dimissioni, per un totale di mesi sei e giorni quindici.

La somma richiesta viene ricavata dal seguente conteggio: sei mesi per € 720 pari a € 4.320 e giorni 15 pari a € 360 , per un ammontare complessivo appunto di € 4.680 come da richiesta dell'allenatore CUCCUINI .

Il Segretario del Collegio Arbitrale , con raccomandata del 12/06/2013, ha invitato la società ASD VITERBESE CALCIO a fornire le proprie contro deduzioni e l'allenatore Ennio CUCCUINI a replicare eventualmente alle stesse.

Pertanto, per quanto sopra esposto ed esaminata la documentazione pervenuta , considerato inoltre che l'ASD VITERBESE CALCIO nulla ha ritenuto di contro dedurre , ritiene di soddisfare la richiesta del tecnico Ennio CUCCUINI per l'importo di € 4.680(quattromilaseicentottanta) .

PQM

Il Collegio Arbitrale in accoglimento al ricorso, fa obbligo alla società ASD VITERBESE CALCIO di corrispondere all'allenatore Ennio CUCCUINI la somma di € 4.680 oltre agli interessi maturati pari a € 70 (settanta) , per un totale di € 4.750 (quattromilasettecentocinquanta) .

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento del danno da svalutazione monetaria in difetto di prova e del relativo danno come costante indirizzo di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA:all. Francesco RUSSO / GSD SACRO CUORE MILAZZO

(142/23)

ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI

L'allenatore dilettante Francesco Russo in data 29 aprile 2013 presenta ricorso economico a questo Collegio Arbitrale contro la società G.S.D. Sacro Cuore Milazzo lamentando il mancato pagamento della somma di €. 4.200,00 stabilita nel contratto economico stipulato con la medesima in data 10 ottobre 2012. Chiede pertanto il riconoscimento dalla società di quanto pattuito oltre gli interessi di mora. Comunica inoltre di essere stato esonerato in data 20 novembre 2012.

Al ricorso oltre la comunicazione di suo esonero e copia della richiesta del suo tesseramento viene allegata copia dell'accordo economico stipulato con la G.S.D. Sacro Cuore Milazzo nel quale si conviene che la società, nell'assumere l'allenatore Francesco Russo quale responsabile della prima squadra partecipante al campionato di Promozione del C.R. Sicilia per la stagione 2012-2013, si impegna a riconoscergli un compenso annuo di € 4.200,00 ripartito in 6 rate di €.700,00 cadauna da pagarsi alla scadenza del giorno 11 dei mesi di novembre e dicembre 2012 e gennaio,febbraio,marzo,aprile 2013.

In data 10 giugno 2013 il Segretario del Collegio invita il tecnico Francesco Russo a provvedere ad inviare anche alla controparte copia del suo ricorso rimettendo al Collegio la relativa ricevuta della raccomandata. Il reclamante il 17 giugno 2013 provvede ad ottemperare a quanto richiesto dal Collegio Arbitrale.

Con raccomandata del 10 settembre 2013 il Segretario del Collegio invita la società G.S.D. Sacro Cuore Milazzo a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Francesco Russo ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni.

Il 18 ottobre 2013 l'ufficio postale di Milazzo respinge al mittente per compiuta giacenza la raccomandata del Collegio Arbitrale indirizzata alla società in quanto non ritirata dal destinatario.

Da ricerche presso il Comitato F.I.G.C. Sicilia risulta che la G.S.D. Sacro Cuore Milazzo a seguito della fusione con altra società ha cambiato denominazione in A.S.D. Città di Milazzo pur mantenendo il medesimo rappresentante legale e lo stesso indirizzo postale.

In data 13 settembre 2013 il Segretario del Collegio chiede al competente Comitato Regionale Sicilia l'avvenuto o meno deposito del contratto ricevendone conferma e copia del medesimo.

Il Collegio presa visione degli atti pervenuti e non avendo altresì ricevuto controdeduzioni da parte della società decide di accogliere il ricorso.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la società A.S.D. Città di Milazzo al pagamento a favore dell'allenatore Francesco Russo della somma di €.4.200,00 a saldo dell'accordo economico e di €. 105,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di €.4.305,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter,comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.

VERTENZA : all. Marco ERGASTI / A.S.D. OSTIANTICA CALCIO

(143/23)

ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Vincenzo TRAMONTANO

Con ricorso del 4/05/2013 l'allenatore sig. Ergasti Marco, iscritto nei ruoli del S.T.F., adiva questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della società A.S.D. Ostiantica Calcio, il pagamento della somma residua di euro 1.800,00 (milleottocento/00), oltre gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria, in forza dell'accordo economico regolarmente depositato in data 26/08/2011 per la conduzione della prima squadra militante nel campionato di Promozione laziale per la stagione 2011/2012.

Tale accordo prevedeva un premio di tesseramento annuale pari a euro 2.000,00 (duemila/00) da pagarsi in dieci ratei di euro 200,00 (duecento/00) a partire dal 30/08/2011 fino al 30/05/2012.

Con nota del 13 settembre 2013, la Segreteria di questo Collegio Arbitrale invitava le parti ad inviare le proprie difese entro otto giorni dal ricevimento della raccomandata.

Il Collegio Arbitrale presa visione degli atti pervenuti e considerando che la Società non ha inviato alcuna controdeduzione, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore e fa obbligo alla società A.S.D. Ostiantica Calcio di corrispondere al sig. Marco Ergasti, la soma di euro 1.800,00(milleottocento/00) per il residuo del premio tesseramento oltre a euro 36,00 (trentasei/00) per interessi equitativamente calcolati, per un totale di euro 1836,00 (milleottocentotrentasei/00) oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Marco Roberto FALSETTINI / ACD SANT'ANGELO 1907 srl

(145/23)

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA

Con ricorso del 13 maggio 2013 l'allenatore dilettante sig. Marco Roberto Falsettimi, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della A.C.D. Sant'Angelo 1907 Srl partecipante al campionato di Serie D, Girone B nella stagione sportiva 2012/2013.

Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 10 agosto 2012, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio complessivo di € 7.500,00

(settemilacinquecento,00 da erogare in dieci rate mensili di € 750,00 (settecentocinquantacinque/00) ciascuna e con scadenza il 10 di ogni mese a partire dal settembre 2012 per terminare il 10 giugno 2013.

Con il reclamo in esame, il signor Falsethini, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.C.D. Sant'Angelo 1907 Srl di corrispondergli l'importo di € 6.000,00 (seimila/00) per le rate relative al premio di tesseramento concordato e non percepite, sulla predetta somma domanda gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria, il tecnico richiede inoltre € 7.840,00 (settemilaottocentoquaranta,00) a titolo di rimborso spese di viaggio delle quali fornisce al riguardo tutti i dati necessari per ricostruire l'importo richiesto,.

Il Dipartimento Interregionale della LND, su richiesta del 13 settembre 2013 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 18 settembre 2013 ha comunicato il regolare deposito dell'accordo economico avvenuto il 28 agosto 2012 di cui fornisce una copia.

La Società convenuta, regolarmente invitata a fornire le proprie controdeduzioni, con Raccomandata A.R. del 10 giugno 2013 da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, nulla faceva pervenire, anche perché detta comunicazione scritta non è stato possibile consegnare in quanto sulla busta restituita alla Segreteria di questo Collegio è stata apposta, dal competente Ufficio Postale, la dicitura "compiuta giacenza – al mittente 18/7/2013".

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che la mancata consegna della raccomandata alla A.C.D. Sant'Angelo 1907 Srl dipende esclusivamente o dall'inerzia della stessa all'invito di andare a ritirare la missiva o eventualmente dall'onere che aveva la società di segnalare tempestivamente un eventuale cambiamento di indirizzo e che pertanto questa circostanza non può essere un valido motivo di non accoglimento della richiesta proposta dall'allenatore, ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento considerato che al momento della presentazione del ricorso non era ancora scaduta l'ultima rata di € 750,00 (settecentocinquantacinque/00)

PQM

il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della A.C.D. Sant'Angelo 1907 Srl di corrispondere all'allenatore signor Marco Roberto Falsethini la somma di € 13.188,00 (tredicimilacentottantaotto/00) così determinata: quanto ad € 5.250,00 (cinquemiladuecentocinquantacinque/00) per il saldo delle rate previste dall'accordo scadute al momento della presentazione del ricorso, € 98,00 (novantaotto/00) per gli interessi legali equitativamente calcolati ed € 7.840,00 (settemilaottocentoquaranta,00) a titolo di rimborso spese di viaggio regolarmente comprovate. L'importo globale verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

Per la rata di giugno 2013, ancora non scaduta al momento della presentazione del ricorso, potrà essere presentato un nuovo ricorso qualora non venga regolarmente onorata.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Lorentino BEONI / AC SAN SOVINO srl

(146/23)

ARBITRI: sigg. Sergio FINCATTI e Roberto SANTANIELLO

Con ricorso del 16/5/2013 l'allenatore professionista di 1^a categoria, sig. Lorentino BEONI, regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico Federale, ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della Società AC SANSOVINO SRL la somma di € 8.800 (ottomilaottocento) a saldo del premio di tesseramento.

Nel ricorso, il sig. BEONI ha prodotto copia dell'accordo economico redatto tra le parti in data 03/09/2011, regolarmente depositato presso il competente Dipartimento Interregionale della LND il 26/09/2011, con il quale gli veniva riconosciuto un premio globale di tesseramento di € 20.000 (ventimila) da corrispondere in 10 rate mensili uguali, pari a € 2000 (duemila) cadauna, per la conduzione della prima squadra dell'AC SANSOVINO SRL, partecipante al Campionato di serie D per la stagione sportiva 2011-2012.

Il tecnico BEONI precisa che la Società AC SANSOVINO SRL ha provveduto a liquidargli le spettanze relative alle sole mensilità di settembre ottobre e novembre 2011, precisa inoltre che in data 20 aprile 2012 ha depositato le proprie dimissioni di responsabile della prima squadra con decorrenza 11 Aprile 2012.

Con il reclamo, il tecnico lamenta il pagamento dei ratei relativi ai mesi di dicembre 2011 gennaio febbraio marzo e dall'1 al 11 aprile 2012, data di decorrenza delle proprie dimissioni. -

Il Segretario del Collegio Arbitrale con raccomandata del 17/06/2012 ha invitato la Società AC SANSOVINO SRL a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore Lorentino BEONI a replicare, eventualmente, alle stesse.

Il Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione pervenuta, considerato inoltre che l'AC SANSOVINO SRL nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritiene di soddisfare la richiesta del tecnico Lorentino BEONI, per l'importo di € 8.773,00 e non di € 8.800,00 come richiesto, derivante dall'ammontare di quattro mensilità per € 2000, e dalla frazione di giorni 11 pari a € 773,00.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso dell'allenatore Lorentino BEONI ed obbliga la società AC SANSOVINO SRL al pagamento della somma di € 8.773,00 relative alle mensilità non corrisposte di dicembre 2011 e gennaio, febbraio, marzo, oltre a 11 giorni di aprile 2012.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA : all. Ignazio Cristian BELLA / S.S.D. ACIREALE Calcio 1946 srl

(147/23)

ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Antonio BARATTA

Con ricorso del 16/05/2013 il signor Ignazio Cristian Bella, allenatore di base, iscritto nei ruoli del S.T. della FIGC, ha adito questo Collegio affinché previo accertamento della fondatezza della

propria richiesta dichiara l'obbligo per la convenuta S.S.D. Acireale Calcio 1946 srl – che aveva incaricato il ricorrente della collaborazione della prima squadra, partecipante al campionato di serie D, girone D per la stagione 2012/2013) – di corrispondergli l'importo di euro 2.100,00 (duemila-cento/00) maturati per l'attività prestata nel settore giovanile dal mese di agosto 2012 sino al mese di ottobre 2012 e dal mese di dicembre 2012 sino al mese di marzo 2013 come collaboratore della prima squadra, oltre gli interessi di mora e la rivalutazione monetaria.

A sostegno della sua richiesta il sig. Bella dichiara che dopo diverse insistenze e dimissioni presentate nel novembre 2012, la Società in indirizzo, lo richiamava in data 17/01/2013 e gli faceva firmare il tesseramento con la qualifica di collaboratore della prima squadra, nonché un accordo economico che la impegnava a rimborsare al tecnico la somma di euro 300,00 (trecento/00 mensili, di cui la Società non gli ha mai fornito copia.

In data 25/03/2013, l'allenatore rassegnava le dimissioni a causa dei continui rinvii dei pagamenti pattuiti.

La Segreteria di questo Collegio con nota del 10/06/2013 ha invitato la Società convenuta a controdedurre non ricevendo nessuna nota in merito.

Il 18/09/2013 il Dipartimento Interregionale, rispondeva alla richiesta inviata dal Segretario del Collegio Arbitrale in data 13/09/2013, sull'avvenuto deposito dell'accordo economico stipulato dalle parti, dando risposta negativa.

Il Collegio Arbitrale, esaminati gli atti del procedimento, ritiene la domanda non sufficientemente provata e pertanto non può essere accolta

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'allenatore Ignazio Cristian Bella, rigetta la stessa.

La presente delibera è inappellabile.

VERTENZA:all. Enea BENEDETTO / ACD RIVOLI

(148/23)

ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Sergio FINCATTI

L'allenatore Enea BENEDETTO in data 15 maggio 2013,adiva questo Collegio affinché fosse riconosciuto un suo credito nei riguardi dell'ACD RIVOLI,relativamente alla stagione sportiva 2011/12.

Il Collegio,rilevato che,nonostante i solleciti,il signor BENEDETTO non ha mai dimostrato di aver informato la controparte dell'instaurazione della vertenza,atto assolutamente indispensabile per la costituzione in giudizio della parte convenuta,

PQM

delibera l'archiviazione della richiesta dell'allenatore Enea BENEDETTO.

La presente delibera è inappellabile.

VERTENZA:all. Andrea LOMBARDO / ASD ATLETICO CATANZARO 1979

(149/23)

ARBITRI:sigg. Vittorio RUSSIANO e Roberto SANTANIELLO

L'allenatore dilettante Andrea LOMBARDO,in data 17 maggio u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per l'ASD ATLETICO CATANZARO SG 1979 di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società. Nello svolgimento della fase istruttoria,l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza,avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

VERTENZA:all. Antonio CURCIO / US PRAIA

(150/23)

ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Vincenzo TRAMONTANO

In data 18 maggio 2013 perviene al Collegio Arbitrale il ricorso presentato dall'allenatore dilettante Antonio Curcio contro la società U.S. Praia , partecipante al campionato di promozione calabra. Il tecnico, rappresentato e difeso in virtù di mandato riportato a margine del presente atto dall'Avv. Salvatore Gigliotti, lamenta dalla società il mancato pagamento di €. 7.000,00, somma stabilita nel contratto economico stipulato con la medesima, e di €. 3.819,90 per le spese dei viaggi da lui sostenuti, come previsto nell'accordo economico al punto 2b, nell'espletamento della sua attività di allenatore a favore della U.S. Praia 1951.

Comunica di essere stato esonerato dalla società, con comunicazione scritta, in data 23 settembre 2012 e successivamente di essere stato richiamato e reintegrato nelle sue funzioni di tecnico della prima squadra il 22 dicembre 2012 e di aver quindi svolto tale compito sino al termine della stagione sportiva 2012-2013.

Chiede inoltre gli vengano riconosciuti gli interessi di mora ed il danno causato dalla svalutazione monetaria.

Al ricorso, oltre la ricevuta della raccomandata attestante l'invio della presente vertenza alla controparte vengono allegati:

- contratto economico stipulato con la U.S. Praia in data 8 settembre 2012 nel quale si conviene che la società, nell'assumere l'allenatore Antonio Curcio quale responsabile della prima squadra per la stagione 2012-2013, si impegna a riconoscergli un compenso annuo di € 7.000,00 ripartito in

quattro rate di cui le prime due rispettivamente di €. 2.000,00 e di €. 1.500,00 alle scadenze del 30 settembre e 10 dicembre 2012 e le successive due per €. 1.500,00 ed €. 2.000,00 al giorno 10 dei mesi di Gennaio ed Aprile 2013.

- copia del suo tesseramento

- copia delle lettere inviate dalla società dell'esonero e del suo successivo reintegro

- dettagliato rapporto documentato sul numero dei viaggi percorsi e delle distanze chilometriche sostenute dal tecnico Antonio Curcio negli spostamenti con la propria autovettura dalla sua abitazione al campo da gioco della società per gare di campionato ed allenamenti.

Con raccomandata del 10 giugno 2013 il Segretario del Collegio invita la società U.S. Praia a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Antonio Curcio ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni.

Chiede inoltre il 13 settembre 2013 al competente Comitato Regionale Calabria l'avvenuto o meno deposito del contratto ricevendone conferma e copia del medesimo.

Il Collegio presa visione degli atti pervenuti e non avendo altresì ricevuto controdeduzioni da parte della società decide di accogliere il ricorso.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la società U.S. Praia al pagamento a favore dell'allenatore Antonio Curcio della somma di €.7.000,00 a saldo dell'accordo economico, di €. 180,00 per interessi equitativamente determinati e di €. 3.819,90 per spese di viaggio per un totale complessivo di €.10.999,90 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

Nulla infine è dovuto per il risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS

VERTENZA: all. Giuseppe VETRUCIO / AGS D. REAL PALOMONTE

(152/23)

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Angelo AGUS

Con ricorso del 20 maggio 2013 l'allenatore dilettante signor Giuseppe Vetrucio ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato "assunto in qualità di allenatore della prima squadra della società AGS.D Real Palomonte partecipante al campionato di Prima Categoria, girone G.

Nel ricorso l'allenatore precisa che la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli "la somma di € 5.000,00 da erogare in n. 8 rate di € 625,00 ciascuna, con scadenze nei mesi di 10/12 – 11/12 – 12/12 – 01/13 – 02/13 – 03/13 – 04/13 – 05/13 quale premio di tesseramento annuale. Il tecnico dichiara inoltre di essere stato esonerato, con comunicazione verbale in data 09/01/2013 e malgrado gli inviti alla società di adempiere agli impegni assunti non aveva ottenuto nulla.

Con il reclamo in esame, al quale il tecnico non allega alcun documento di qualsiasi genere, il signor Giuseppe Vetrucio chiede a questo Collegio di far obbligo alla AGS.D Real Palomonte di corrispondergli l'intero importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il Comitato Regionale Campania della Lega Nazionale Dilettanti, su richiesta del 13 settembre 2013 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 25 novembre 2013 ha comunicato che presso di loro "non è stato depositato l'eventuale contratto/accordo economico [...] né è stato depositato altro tipo di documento che definisca un rapporto economico tra le parti in oggetto".

Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 10 giugno 2013, ricevuta dalla società AGS.D Real Palomonte il 18 giugno successivo e dal signor Giuseppe Vetrucchio il 17 giugno 2013, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Il Presidente della società AGS.D Real Palomonte, con raccomandata del 24 giugno 2013, inviata anche al tecnico, ha rigettato in "toto" le richieste dell'allenatore affermando che il signor Vetrucchio: "non ha mai sottoscritto né tesseramento e tantomeno nessun contratto con la società Real Palomonte, nonostante le nostre sollecitazioni ha evitato categoricamente di sottoscrivere qualsiasi documento. Pertanto ha svolto solo mansioni di collaborazione a tempo libero fino al 09/01/2013".

A fronte di quanto sopra esposto tenute presenti:

- le affermazioni del Presidente della società AGS.D Real Palomonte alle quali il signor Vetrucchio non ha ritenuto di controdedurre;
- quanto affermato dal Comitato Regionale Campania della Lega Nazionale Dilettanti sulla totale assenza di qualche documento al riguardo;
- quanto stabilito dal 1° comma dell'art. 46 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti il quale stabilisce che "gli allenatori dilettanti svolgono la propria attività a titolo gratuito" e che eventuali accordi di carattere economico devono essere stipulati in forma scritta;

il Collegio ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento e

PQM

il Collegio rigetta il ricorso.

La presente delibera è inappellabile

VERTENZA: all. Gerardo PASSARELLA / ASD CITTA' di POTENZA

(153/23)

ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Angelo AGUS

L'allenatore professionista Gerardo Passarella, iscritto nei ruoli S.T.F., ricorre in data 10.05.2013 avverso la A.S.D. Città di Potenza, partecipante al Campionato Interregionale della L.N.D. per la stagione sportiva 2012/2013. Nel ricorso chiede il residuo pagamento di € 4.500,00 come da contratto sottoscritto, oltre agli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Comunica di aver ricevuto acconti per un importo di € 6.000,00.

Il Dipartimento Interregionale della L.N.D. ha fornito prova dell'avvenuto deposito dell'accordo economico tra le parti ed ha comunicato che la Società risulta aver cessato tutte le attività a far tempo dall'11 settembre 2013.

Tale contratto è stato sottoscritto in data 01 ottobre 2012 e reca la durata dal 01.10.2012 al 30.06.2013. Figura un premio di tesseramento da pagarsi in sette rate mensili eguali pari ad € 1.500,00; il compenso globale annuo era previsto per un importo complessivo di € 10.500,00.

L'Associazione Sportiva, ritualmente invitata dalla Segreteria del Collegio, non ha controdedotto.

Il Collegio esaminata la documentazione agli atti; constatato, inoltre, che nei confronti dell'allenatore professionista Sig. Gerardo Passarella la A.S.D. Città di Potenza nulla ha ritenuto di controbattere; prende atto che la richiesta dell'istante è pienamente legittima.

PQM

Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'allenatore Passarella contro la Associazione Sportiva, accoglie integralmente la stessa.

Fa obbligo alla A.S.D. Città di Potenza di liquidare in favore del ricorrente la somma di € 4.500,00 a titolo di compenso della stagione sportiva 2012/2013.

Sull'importo di € 4.500,00 vengono equitativamente calcolati € 100,00 per accessori.

Per quanto riguarda il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria, nulla è dovuto secondo il costante indirizzo di questo Collegio, in assenza della relativa prova del danno stesso.

L'importo complessivo dovuto è pari ad € 4.600,00.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

Tale importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data di effettivo soddisfo.

VERTENZA: all. Emilio SALVATORI / ASD DG BELLA FARNIA

(154/23)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Roberto SANTANIELLO

Con ricorso del 22/05/2013, l'avv. Matteo Sperduti, legale dell'allenatore di Base Uefa "B" Emilio SALVATORI, che ha regolarmente sottoscritto il documento, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto, da parte della A.S.D. D.G. BELLA FARNIA, il pagamento della somma complessiva di €. 5.000,00, relativa al premio di tesseramento, per la stagione sportiva 2012/2013, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria nonché spese legali riconosciute dall'art 33 comma 14 CGS.

Il ricorrente al ricorso ha allegato la copia della scrittura privata, sottoscritta in data 20/08/2012 con il legale rappresentante della A.S.D. D.G. Bella Farnia, da cui si evince che per l'attività di allenatore della 1^a squadra, partecipante al Campionato di 1^a Categoria del Comitato Regionale Lazio della Lnd, stagione sportiva 2012/2013, doveva percepire un compenso annuo di €. 5.000,00, da pagarsi in dieci rate di €. 500,00 cadauna, tutte con scadenza al giorno 20 dei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2012 e gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2013, oltre al rimborso di spese di viaggio.

Il ricorrente ha, altresì, comunicato di essere stato esonerato verbalmente il 23/12/2012 e che successivamente, con raccomandata n. 14534967947-4, ha richiesto alla A.S.D. D.G. Bella Farnia il rilascio di comunicazione scritta di esonero.

Su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale del 13/09/2013, il Comitato Regionale Lazio della L.nd. ha comunicato che il contratto sottoscritto dalle parti in questione è stato depositato in data 28/08/2012.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 10/06/2013, ha invitato la A.S.D. D.G. Bella Farnia a fornire controdeduzioni scritte, a mezzo lettera raccomandata, a questo Collegio nonché alla controparte ricorrente, allegando tutti gli eventuali documenti in loro possesso ed all'allenatore a replicare ove ritenuto necessario alle stesse.

La convenuta, con raccomandata del 21/08/2013, ha fatto pervenire le proprie memorie difensive asserendo che nel mese di novembre, a seguito delle dimissioni del Presidente De Angelis Gianluca, la società si è trovata in una situazione di inoperatività economica, anche in considerazione che il suddetto Presidente era unico titolare del c/c Bancario acceso presso la Banca Monte Paschi di Siena. Ciò non ha consentito di accedere al conto della società tanto da non poter disporre delle

somme depositate per far fronte ai costi sociali ma anche di verificare e controllare tutti i movimenti effettuati ivi compresi quelli richiesti dal sig. Salvatori che, da informazioni assunte, risultano essere stati regolari per un importo mensile di € 750,00 sino al mese di novembre 2012, circostanza che non può essere provata con testi.

Le dimissioni del Presidente hanno condizionato anche i versamenti di somme dovute al Comitato Regionale Lazio della Lnd per l'iscrizione al campionato che è stato corrisposto in tre rate dai soci dopo sollecitazioni ricevute.

Nello stesso periodo il sig. Salvatori Emilio si è dimesso dalla carica di Segretario della Società Sportiva omettendo di consegnare tutta la documentazione in suo possesso sia della prima squadra che del Settore Giovanile.

La convenuta ha evidenziato come la vicenda de qua debba essere oggetto di puntuale ed approfondito accertamento in ordine ai fatti narrati.

Il ricorrente ha replicato alle contro dedotte della società evidenziando come la stessa non ha fornito prove di pagamento con la presentazione di ricevute o altro a lui intestate, mentre circa l'attività di segreteria svolta in società egli non ha avanzato alcuna richiesta di somme di denaro e pertanto ha rinnovato le sue richieste evidenziate in ricorso.

Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione pervenuta, ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento.

La società non avendo fornito prova alcuna di versamenti di denaro intestate al ricorrente Salvatori, con la presentazione di ricevute di pagamenti debitamente quietanzate dallo stesso, deve corrispondergli la somma di € 5.000,00, così come pattuito in accordo economico sottoscritto il 20/08/2012, stagione sportiva 2012/2013, oltre agli interessi equitativamente calcolati in € 90,00.

In ordine alla avanzata richiesta di liquidazione delle spese legali, nulla è dovuto per consolidato orientamento di questo Collegio Arbitrale.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. D.G. Bella Farnia di corrispondere all'allenatore Emilio Salvatori la somma di €. 5.000,00, a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2012/2013, oltre ad €. 90,00, per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 5.090,00.

Nulla è dovuto, infine, per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Salvatore PENNISI / SSD ACIREALE CALCIO 1946 srl

(156/23)

ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Angelo AGUS

L'allenatore di base Salvatore Pennisi, iscritto nei ruoli S.T. della F.I.G.C., ricorre in data 15.05.2013 avverso la S.S.D. Acireale Calcio 1946 srl di Acireale (CT), partecipante al

Campionato Nazionale di Serie D girone I nella stagione sportiva 2011/2012. Nel ricorso chiede il totale pagamento di € 3.000,00 come da contratto tipo sottoscritto, il rimborso spese previsto al punto 2b) del contratto per € 825,60 quale risultato dei chilometri percorsi dalla sua residenza al campo sportivo, andata e ritorno per Km. 16, per un totale di Km 2.752 moltiplicato 1/5 del costo della benzina pari a cent/euro 0,30.

Il Dipartimento Interregionale di Roma della L.N.D. ha fornito prova dell'avvenuto deposito dell'accordo economico tra le parti.

Tale contratto è stato sottoscritto in data 01 agosto 2011 e reca la durata dal 01.08.2011 al 31.05.2012. Figura un premio di tesseramento da pagarsi a fine mese di pari importo per € 300,00 da agosto 2011 a maggio 2012.

La Società, ritualmente invitata dalla Segreteria del Collegio, non ha contro dedotto.

Il Collegio, esaminata la documentazione agli atti, constatato, inoltre, che nei confronti dell'allenatore dilettante Sig. Salvatore Pennisi la S.S.D. Acireale Calcio 19476 srl nulla ha ritenuto di controbattere; prende atto che la richiesta dell'istante è pienamente legittima.

PQM

Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'allenatore Pennisi contro la Società Sportiva, accoglie parzialmente la medesima.

Fa obbligo alla S.S.D. Acireale Calcio 19746 srl di liquidare in favore del ricorrente la somma di € 3.000,00 a titolo di compenso della stagione sportiva 2011/2012.

Sull'importo di € 3.000,00 vengono equitativamente calcolati € 150,00 per accessori.

Per quel che concerne il rimborso spese il Collegio ridetermina l'importo sulla base della effettiva distanza chilometrica tra i due indirizzi: Km 7,6 pari ad € 776,64.

L'importo complessivo dovuto è pari ad € 3.927,00.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

Tale importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data di effettivo soddisfo.

VERTENZA: all. Alessandro DE POLI /AS. UNION QUINTO

(157/23)

ARBITRI: sigg. Roberto SANTANIELLO e Domenico CARRETTA

L'allenatore di base Alessandro DePoli, iscritto nei ruoli S.T.F., domiciliato in Treviso, ricorre in data 24.05.2013 avverso la A.S.D. Union Quinto, partecipante al Campionato Nazionale di Serie D girone C nella stagione sportiva 2011/2012. Nel ricorso chiede il totale pagamento di € 12.000,00 come da scrittura privata sottoscritta con la società in data 06.06.2011.

Tale scrittura prevedeva un pagamento di € 1.500,00 per dieci mesi a partire dal 01.08.2011 al mese di maggio 2012, per un totale di € 15.000,00.

L'allenatore dichiara di aver ricevuto un compenso di € 3.000,00 relativo ai mesi di agosto e settembre 2011 e di essere stato esonerato in data 30 marzo 2012. Lo stesso, dopo l'esonero, ha comunicato di essere a disposizione della società fino al 30 giugno 2012.

La Società Sportiva, ritualmente invitata dalla Segreteria del Collegio, ha contro dedotto.

La stessa ha comunicato di avere depositato in data 29.07.2011 accordo economico regolarmente sottoscritto dalle parti. Tale accordo prevedeva un premio di tesseramento di € 7.500,00 da pagarsi in dieci rate mensili di € 750,00 da agosto 2011 a maggio 2012.

Conferma di avere esonerato l'allenatore in data 30 marzo 2012 e di aver corrisposto € 3.000,00 come comunicato dallo stesso allenatore.

Conclude dichiarandosi disponibile a versare la residua cifra di € 4.500,00.

Il Dipartimento Interregionale della L.N.D. ha fornito prova dell'avvenuto deposito del 23.08.2011 dell'accordo economico tra le parti riportante l'importo di € 7.500,00.

Il Collegio esaminata la documentazione agli atti; constatato che risultano sottoscritti due accordi tra le parti, il primo a carattere privato con un importo di € 15.000,00 superiore al massimale previsto per la categoria ed un secondo, regolarmente depositato di € 7.500,00; che quest'ultimo è vincolante tra le parti; che sono stati pagati € 3.000,00;

PQM

Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'allenatore DePoli contro la Società Sportiva, accoglie parzialmente la medesima.

Fa obbligo alla A.S.D. Union Quinto di liquidare in favore del ricorrente la somma residua di € 4.500,00 a titolo di compenso della stagione sportiva 2011/2012 come emerge dal contratto regolarmente depositato. Sull'importo di € 4.500,00 vengono equitativamente calcolati € 100,00 per interessi. L'importo complessivo dovuto è pari ad € 4.600,00.

Per quanto riguarda il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria, nulla è dovuto secondo il costante indirizzo di questo Collegio, in assenza della relativa prova del danno stesso.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

Tale importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data di effettivo soddisfo.

VERTENZA:all. Marcello CERTNI / UNIONE Pol. TALLA ASD

(165/23)

ARBITRI:sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Angelo AGUS

L'allenatore dilettante Marcello CERTINI,in data 11 giugno u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per l'UNIONE Pol. TALLA ASD di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società.

Nello svolgimento della fase istruttoria,l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza,avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

VERTENZA:all. Carlo BERETTA / ASD PALAZZO PIGNANO

(167/23)

ARBITRI:sigg. Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA

L'allenatore dilettante Carlo BERETTA,in data 14 giugno u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per l'ASD PALAZZO PIGNANO di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società.

Nello svolgimento della fase istruttoria,l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza,avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.